



COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona omogenea Olbia -Tempio

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI
PARCHEGGIO PER DISABILI E ISTITUZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI**

INDICE

Definizioni

Capo I –DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Finalità del Regolamento
- Art. 2** Destinatari del contrassegno
- Art. 3** Prescrizioni generali

Capo II –DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

- Art. 4** Procedure per il rilascio del contrassegno per disabili
- Art. 5** Caratteristiche del contrassegno
- Art. 6** Modalità di utilizzo
- Art. 7** Validità
- Art. 8** Rinnovo contrassegno
- Art. 9** Duplicato del contrassegno
- Art.10** Decadenza della validità del contrassegno

Capo III –DEGLI STALLI DI SOSTA PER DISABILI

- Art.11** - Istituzione e richiesta di stalli di sosta per disabili “non personalizzati”
- Art.12** - Istituzione e richiesta di stalli di sosta per disabili personalizzati a titolo gratuito
- Art.13** - Concessionari
- Art.14** - Istruttoria: competenze
- Art.15** - Titoli per il rilascio della concessione
- Art.16** - Procedura Istruttoria
- Art. 17** - Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi
- Art. 18** - Limiti al rilascio delle concessioni
- Art. 19** - Rinnovo delle concessioni
- Art. 20** – Diniego della concessione

Capo IV –DELLE SANZIONI

- Art. 21** - Sanzioni

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22** - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 23** – Entrata in vigore

RIFERIMENTI NORMATIVI

Definizioni

Per Nuovo Codice della Strada (di seguito denominato "Codice") si intende il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, come modificato ed integrato da leggi e decreti successivi vigenti all'attualità ed in ultimo con Legge n. 21/2016.

Per Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (di seguito denominato Regolamento) si intende il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, come modificato ed integrato da leggi e decreti successivi vigenti all'attualità ed in ultimo con Legge n. 114/2014.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Obiettivo del presente regolamento è quello di dotare il Comune di Golfo Aranci di uno strumento che disciplini il rilascio dei Contrassegni per disabili e la concessione di stalli di sosta da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie o impediti, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2 - Destinatari del contrassegno

Il contrassegno disabili può essere rilasciato ai seguenti soggetti/utenti muniti della necessaria documentazione rilasciata dalla competente Commissione Medico Legale della A.S.L.:

- a) coloro che abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del Regolamento) intendendo per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" la capacità residua di deambulazione per cui il soggetto necessita il supporto di ausilio e/o persona accompagnatrice o è nell'impossibilità di camminare;
- b) ai non vedenti (art.12, comma 3, D.P.R. 503/96).

Art. 3 – Prescrizioni Generali

Il presente regolamento disciplina i seguenti procedimenti:

- a) rilascio, rinnovo, duplicato e sostituzione dei contrassegni per invalidi residenti nel Comune di Golfo Aranci, ai sensi dell'art. 188 del Codice e art. 381 del Regolamento;
- b) istituzione dei posteggi personalizzati per invalidi;
- c) istituzione dei posteggi generali per invalidi.

Capo II –DEL CONTRASSEGNO PER DISABILI

Art. 4 Procedure per il rilascio del contrassegno ai disabili

Il Servizio competente allo svolgimento dell'istruttoria e al rilascio del Contrassegno è il Comando di Polizia Locale il quale provvede a seguito dell'istanza dell'interessato o di un familiare convivente.

Le istanze devono pervenire tramite appositi moduli, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, area Modulistica, sezione Polizia Locale, redatte in forma di autocertificazione a

norma degli artt.46, 47,75 e 76 del DPR n° 445/200 e s.m.i. mediante le seguenti modalità di trasmissione:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
- spedizione alla sede dell'Ente in via Libertà 74, 07020 Golfo Aranci;
- trasmissione alla Pec istituzionale all'indirizzo protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it.

Qualora i contatti ovvero le modalità di trasmissione dovessero subire modifiche, sarà impegno del Servizio competente aggiornarli sul sito istituzionale dell'Ente, in assolvimento degli obblighi di pubblicità legale e obbligo dell'interessato prenderne visione.

A corredo delle istanze devono essere prodotti i seguenti allegati:

per il PRIMO RILASCIO:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
- n° 1 foto-tessera recente;
- Certificato medico rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria, salvo che l'interessato sia stato già sottoposto al parere della Commissione medica per l'attribuzione dell'invalidità, nel qual caso il relativo verbale varrà quale certificazione se richiama la previsione di cui all'art. 381 del DPR 495/1992.

Se l'invalidità certificata fosse temporanea o inferiore a 5 anni il contrassegno avrà una validità pari ai termini della predetta certificazione.

In questo caso la richiesta e la relativa autorizzazione Temporanea saranno assoggettate all'imposta di bollo.

Così per i SUCCESSIVI RINNOVI:

- Certificato medico rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria, salvo che l'interessato sia stato già sottoposto al parere della Commissione medica per l'attribuzione dell'invalidità, nel qual caso il relativo verbale varrà quale certificazione se richiama la previsione di cui all'art. 381 del DPR 495/1992.
- contrassegno scaduto;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n° 1 foto-tessera recente;
- n° 2 Marche da Bollo

per eventuale DELEGA ALLA PRESENTAZIONE e/o al ritiro ad altra persona:

- Delega in carta semplice
- copia della Carta d'identità del delegato.

In caso di invalidità permanente o comunque superiore ai 5 anni la richiesta del contrassegno è esente da Marca da Bollo ai sensi dell'art.13 bis del DPR 642/72 - allegato B come modificato dall'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388 ; il contrassegno avrà comunque validità di cinque anni, ai sensi dell'art. 381 comma 3° del Regolamento, dalla data di rilascio salvo successivi rinnovi.

Per i SUCCESSIVI RINNOVI dell'autorizzazione quinquennale:

- certificato del medico di base in carta semplice attestante il persistere delle condizioni di invalidità che hanno consentito il rilascio del primo Contrassegno Speciale.
- contrassegno scaduto;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- n° 1 foto-tessera recente;

Per eventuale DELEGA ALLA PRESENTAZIONE e/o al ritiro ad altra persona:

- Delega in carta semplice
- copia della Carta d'identità del delegato.

Entro 30 giorni lavorativi il Servizio competente, previa verifica della documentazione allegata, provvederà al rilascio del contrassegno.

Qualora siano necessarie integrazioni alla documentazione presentata, il termine di rilascio di cui al punto precedente decorrerà dalla data di presentazione dell'integrazione documentale. In difetto, il Comando di Polizia Locale procederà all'archiviazione delle domande, dandone dovuta comunicazione al richiedente.

Art. 5 Caratteristiche del contrassegno.

Le caratteristiche del contrassegno sono quelle stabilite per tutto il territorio Nazionale dal Regolamento, come specificatamente modificato dal D.P.R. 30.07.2012, n° 151.

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale. La validità è quella indicata nella certificazione Medico Legale, pertanto, qualora tale certificazione non preveda revisione medica ed abbia durata illimitata o superiore a 5 anni sarà necessario il rinnovo del contrassegno.

Art. 6 Modalità di utilizzo.

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile, per intero e in originale, sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità o da altro soggetto se in presenza del titolare.

Per le modalità di utilizzo si rimanda alla Normativa specifica di settore.

Art. 7 Validità del contrassegno

Il contrassegno ha validità di cinque anni, ai sensi dell'art. 381 comma 3° del Regolamento, dalla data di rilascio.

La validità è quella indicata nella certificazione Medico Legale pertanto, qualora tale certificazione non preveda revisione medica ed abbia durata illimitata o superiore a 5 anni sarà necessario il rinnovo.

Nei casi di invalidità temporanea, l'autorizzazione è valida per il periodo di durata dell'invalidità risultante dalla certificazione medico-legale.

In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed altresì, a dare tempestiva comunicazione nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 8 - Rinnovo del contrassegno

Qualora, alla scadenza indicata, permangano le condizioni che ne hanno determinato il rilascio, il contrassegno è rinnovato su istanza di parte con le modalità di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Art. 9 – Duplicato del contrassegno.

Nel caso in cui il contrassegno originale sia deteriorato e di non più facile lettura, la duplicazione avviene su istanza presentata dal titolare, senza necessità di allegare alcuna certificazione medica previa restituzione dell'originale.

In caso di furto o smarrimento, all'istanza di duplicazione dovrà essere allegata la copia della denuncia di furto o smarrimento.

Il duplicato del contrassegno avrà la stessa validità e scadenza dell'originale.

Art. 10 - Decadenza del contrassegno

La validità del contrassegno decade qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

In caso di decesso del titolare del contrassegno, gli eredi sono tenuti alla restituzione dello stesso, salvo applicazione delle sanzioni previste a norma di legge in caso di uso improprio.

CAPO III – DEGLI STALLI DI SOSTA PER DISABILI

Art. 11 – Istituzione e richiesta di stalli di sosta “non personalizzati”

Il Comune di Golfo Aranci stabilisce, nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento, un numero di posti destinati alla sosta gratuita dei disabili muniti di contrassegno e prevede, altresì, la gratuità della sosta negli stalli a pagamento qualora gli spazi riservati risultino già occupati o indisponibili.

Altresì, il Servizio Polizia Locale si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire stalli di sosta per possessori del contrassegno, ulteriori a quelli esistenti, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie o comunque luoghi frequentati (art. 11 D.P.R. 503/1996), o in zone del territorio comunale dove si ravvisino contingenze o situazioni che possano rendere opportuna l'istituzione di stalli generici.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma precedente viene applicata una sanzione amministrativa in base alla normativa prevista dal codice della strada.

Art.12 - Istituzione e richiesta di stalli di sosta personalizzati a titolo gratuito

Il presente capo disciplina il rilascio della concessione di spazi sosta personalizzati per invalidi sul territorio comunale di Golfo Aranci.

Art.13 - Concessionari

Sono da intendersi **concessionari** coloro che presentano una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma in modo permanente. Ad essi sono equiparati i soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R.503/1996, ossia i non vedenti.

Art.14 - Istruttoria: competenze

L'istruttoria del procedimento ed il rilascio della Concessione sono demandati al Comando di Polizia Locale.

Entro 30 giorni lavorativi il Servizio competente, previa verifica della documentazione allegata, provvederà all'istituzione dello stalli di sosta personalizzato.

Art.15 - Titoli per il rilascio della concessione

Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:

se il disabile guida l'auto

- 1) essere titolare del contrassegno disabili di validità non inferiore a cinque anni
- 2) copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
- 3) carta di circolazione del veicolo in copia fotostatica, dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, "Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada".

se il disabile è impossibilitato alla guida:

- 1) copia del "contrassegno invalidi" di validità non inferiore a cinque anni;
- 2) copia del certificato di invalidità (totale e permanente) da cui si evinca l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, rilasciato dalla Commissione Medica della Autorità Sanitaria Locale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili.

In entrambi i casi tale agevolazione può essere rilasciata se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile.

In caso di invalidità permanente o comunque superiore ai 5 anni la richiesta è esente da Marca da Bollo ai sensi dell'art.13 bis del DPR 642/72 - allegato B come modificato dall'art. 33 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388.

Art.16 - Procedura Istruttoria

La domanda (corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 12 quater), oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito presso il quale si richiede il posizionamento dello stallo di sosta, dovrà essere indirizzata al Comando della Polizia Locale che provvederà alla verifica istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente.

La richiesta sarà gestita dal Comando della Polizia Locale che, a seguito di specifico idoneo sopralluogo, esprimerà un parere obbligatorio, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallo, tenuto conto, altresì, della **densità di traffico** solitamente caratterizzante l'area interessata alla richiesta. In mancanza di alta densità circolatoria, la richiesta non potrà trovare accoglimento.

Art. 17 - Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi

La spesa per l'istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Comando Polizia Locale curerà, inoltre, la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca dei posti sosta di cui trattasi.

Art. 18 - Limiti al rilascio delle concessioni

Si possono rilasciare concessioni solo nelle immediate vicinanze del luogo di residenza o presso il luogo di lavoro abituale.

Art. 19 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni si rinnovano a scadenza su istanza dell'interessato, previa presentazione del certificato di esistenza in vita o idonea autocertificazione. In mancanza di richiesta di rinnovo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di rimuovere la segnaletica verticale ed orizzontale delimitante lo stallo originariamente assegnato.

Art. 20 – Diniego della concessione

Lo stallo di sosta personalizzato non potrà essere concessa nei seguenti casi:

- disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile o dell'accompagnatore dello stesso, a meno che tale spazio non sia inaccessibile ai sensi del D.M. LL.PP. n° 236/89.
- qualora per motivi logistici e/o di viabilità, la realizzazione dello stallo di sosta debba avvenire ad una distanza dall'abitazione o dal luogo di lavoro superiore a 100 mt o in

zone che impongono l'utilizzo di scale o altre barriere architettoniche vanificando l'agevolazione della mobilità costituita dalla sosta personalizzata.

L'istituzione di tali stalli non sarà consentita:

- in mancanza di alta densità di traffico
- quando le dimensioni della carreggiata risultino particolarmente ridotte,
- lungo le vie prive di marciapiede, quando la segnaletica stradale orizzontale occupi lo spazio antistante le abitazioni di terze persone,
- dinanzi a passi carrabili, anche se di proprietà della stessa persona richiedente,
- quando si è già titolari di uno spazio sosta "personalizzato",
- in tutti i casi in cui ciò possa costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

La concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei genitori o tutori, può essere prevista a favore di minori o incapaci, titolari di contrassegno, che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento.

Capo IV –DELLE SANZIONI

Art.21 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni dettate dal presente Regolamento verranno perseguite mediante l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada e dalla normativa in materia, fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato.

Capo V –DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 – Disposizioni transitorie e finali

La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. "generici", ossia non personalizzati, per i quali l'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile diritto di disporre l'istituzione a mente della normativa vigente in materia. Ovviamente, sarà data la massima priorità ai luoghi caratterizzati (oltre che da elevata densità di traffico) dalla presenza di strutture a forte uso pubblico (nosocomi, farmacie, pubblici uffici, ecc.).

Viene fatta salva fino alla naturale scadenza la validità dei contrassegni già in essere e degli stalli già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando l'insindacabile facoltà del Comune di Golfo Aranci di sopprimere quelli non più rispondenti ai requisiti del presente disciplinare.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra previsione in materia del Comune di Golfo Aranci in contrasto o incompatibile con il presente regolamento.

Art.23 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge nr. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: "Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili";
- Legge nr. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

- D.P.R. nr. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: "Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico";
- D.Lgs. nr. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 4 e 188: "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche";
- D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche.
- art. 33 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72 – atti esenti dall'imposta di bollo);

e successive intervenute modificazioni.